

ACCORDO DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI MARCHIO

tra

Giellepi S.p.A., con sede in Via Aurelio Saffi 21 – 20123 Milano, Italia, e sede operativa in Via Giuseppe Verdi 41/Q – 20831 Seregno (MB), Italia, C.F. e P. I.V.A. 07384370966, in persona di amministratore, Dott.ssa Terruzzi Alessia (d'ora in poi, per brevità, la "**Titolare**")

– da una parte –

e

IAF NETWORK S.p.A., con sede legale in via Flero 46, Torre Sud, 25125 Brescia, Italia, e con uffici locali a via Flero 46, Torre Sud, 25125 Brescia, Italia, C.F. e P. I.V.A. 02424060982, in persona del rappresentante legale, Dott Coradi Alessandro (d'ora in poi, per brevità, l' "**Autorizzata**")

– dall'altra parte –

(d'ora in poi, per brevità, disgiuntamente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

* * *

Premesso che

- la Titolare è un'azienda che sviluppa e distribuisce ingredienti per l'industria nutraceutica e farmaceutica per integratori alimentari, nutrizione sportiva e cosmeceutica;
- l'Autorizzata è una società farmaceutica che si occupa della fabbricazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e nutraceutici inclusi gli integratori alimentari;
- l'Autorizzata è interessata ad utilizzare, per un proprio prodotto integratore dietetico (d'ora in poi, per brevità, l' "**Integratore**"), un ingrediente prodotto e commercializzato dalla Titolare rappresentato da una preparazione a base di diosmina ad alta disponibilità d'ora in poi, per brevità, l' "**Ingrediente**") e contraddistinto dal marchio "µsmin®" oggetto di registrazione internazionale da parte della Titolare n. 11503D depositata nel 2015 (d'ora in poi, per brevità, il "**Marchio**") e la Titolare è disponibile a fornire detto ingrediente.

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La Titolare autorizza l'Autorizzata ad utilizzare il Marchio secondo le modalità, i termini e le condizioni meglio precisate di seguito ed esclusivamente per indicare la presenza dell'Ingrediente nell'Integratore commercializzato dall'Autorizzata.

Articolo 2 – Territorio

Questa autorizzazione è concessa e accettata esclusivamente per il territorio dell'Italia, il Vaticano e San Marino.

Articolo 3 – Durata

Questa autorizzazione è concessa per tutto il tempo in cui l'Autorizzata utilizzerà per l'Integratore l'Ingrediente contraddistinto dal Marchio.

Articolo 4 – Non-esclusiva

Questa autorizzazione è concessa su basi non esclusive.

Articolo 5 – Corrispettivo

Questa autorizzazione è concessa senza corrispettivo.

Articolo 6 – Condizioni e modalità di uso del marchio

6.1 La Titolare autorizza l'Autorizzata all'uso limitato, non esclusivo e gratuito del Marchio esclusivamente e solo per indicare la presenza dell'Ingrediente nell'Integratore dell'Autorizzata, sulle confezioni e sui materiali promozionali e pubblicitari creati dall'Autorizzata per la distribuzione dell'Integratore.

6.2 In particolare, l'uso del Marchio è consentito esclusivamente nella lista degli ingredienti riportati sulla confezione accanto al nome comune dell'Ingrediente e riportato tra parentesi con l'indicazione "µsmin® plus". Nessun'altra forma di utilizzo sulle confezioni è consentita, salvo approvazione e consenso scritto da parte della Titolare.

6.3 Per quanto concerne l'utilizzo del Marchio sul materiale promozionale, lo stesso dovrà avvenire alle stesse condizioni, e cioè semplicemente per indicare la presenza dell'Ingrediente fornito dalla Titolare e con un richiamo con asterisco nei materiali promozionali al fine di indicare che trattasi di marchio registrato di titolarità di Giellepi S.p.A. Italia.

Articolo 7 – Obblighi dell'Autorizzata

7.1 L'Autorizzata si impegna ad acquistare l'Ingrediente tutelato dal Marchio esclusivamente dalla Titolare e/o dal suo fabbricante autorizzato Nutrilinea S.r.l., Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate (VA) - Italy

7.2 L'Autorizzata si impegna a non contestare la validità del Marchio.

7.4 L'Autorizzata non ha diritto di cedere o trasferire l'autorizzazione concessa con il presente accordo o qualunque altro diritto o il presente accordo a soggetti terzi.

7.5 L'Autorizzata si impegna ad utilizzare il Marchio solo nelle modalità e per le finalità di cui alla presente autorizzazione e in ogni caso a non utilizzare il Marchio con modalità e in forme diverse da quelle autorizzate con il presente accordo.

7.6 L'uso del Marchio ai fini dell'indicazione dell'Ingrediente miscelato con uno o più ingredienti della stessa famiglia botanica è soggetto a preventiva autorizzazione scritta della Titolare.

7.7 E' fatto espresso divieto all'Autorizzata di utilizzare e/o registrare il Marchio o altri segni distintivi incorporanti il Marchio o con esso confondibili.

Articolo 8 – Obblighi della Titolare

8.1 La Titolare si impegna a mantenere un elevato standard di qualità dell'Ingrediente fornito e ogni eventuale

variazione nella composizione dell'Ingrediente sarà tempestivamente comunicata all'Autorizzata.

8.2 La Titolare si impegna a mantenere in vigore e a rinnovare il Marchio per la durata del presente accordo.

Articolo 9 – Tutela del Marchio

9.1 La Titolare e l'Autorizzata collaboreranno per la tutela del Marchio. Le Parti si segnaleranno immediatamente e reciprocamente i possibili casi di violazione del Marchio di cui dovessero venire a conoscenza.

9.2 Qualunque azione, giudiziale o amministrativa, a tutela del Marchio sarà intrapresa dalla Titolare. Le spese e i costi per le predette procedure o azioni saranno esclusivamente a carico della Titolare, che avrà diritto esclusivo a ogni somma ottenuta come risultato di ogni azione di cui alla presente clausola.

9.3 Per quanto a conoscenza della Titolare, il Marchio non viola diritti di terzi.

Articolo 10 – Confidenzialità

L'Autorizzata deve mantenere rigorosamente segreti tutti i dati e le informazioni riservate divulgate dalla Titolare, che riguardano l'Ingrediente (le "Informazioni Riservate"). L'Autorizzata si asterrà dal divulgare le Informazioni Riservate a qualsiasi altra persona, ente o entità e non utilizzerà le Informazioni Riservate se non ai fini e nei limiti della presente autorizzazione.

Articolo 11 – Risoluzione

11.1 Qualora una delle Parti non adempia esattamente alle obbligazioni previste dal presente accordo, l'altra Parte potrà contestare l'inadempimento, per iscritto e a mezzo raccomandata A/R o PEC, invitando la Parte inadempiente a porvi rimedio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata o PEC. Decorso inutilmente detto termine, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente accordo, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, all'altra Parte e il presente accordo si intenderà risolto con effetto immediato alla data di ricezione della raccomandata o PEC.

11.2 Alla cessazione del presente accordo, sia per termine che per risoluzione o recesso, l'Autorizzata cesserà immediatamente qualsiasi uso del Marchio in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo eliminandolo da qualsiasi materiale cartaceo, digitale, in Internet e nei *social network* impegnandosi a mai più riprenderlo in futuro.

Articolo 12 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per PEC o per raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

[Per la Titolare]
Giellepi Spa
Via Saffi 21, 20123 Milano
giellepisp@legalmail.it.....
[Per l'Autorizzata]
IAF NETWORK S.p.A
via Flero 46, Torre Sud, 25125 Brescia
iafstore@legalmail.it.....

Articolo 13 – Acquiescenza

Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà nascenti dal presente accordo non

costituisce acquiescenza e non comporta la rinuncia a detti diritti e facoltà.

Articolo 14 – Nullità parziale

Qualora una o più clausole del presente accordo dovessero diventare in tutto o in parte nulle, il presente accordo resterà valido e le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle siano di carattere essenziale.

Articolo 15 – Completezza dell'accordo e modifiche

Il presente accordo contiene l'intero accordo raggiunto fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso. Eventuali patti modificativi del presente accordo dovranno essere conclusi per iscritto e accettati dalle Parti.

Articolo 16 – Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, qualora non amichevolmente risolta fra le Parti, verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 17 – Rapporti tra le Parti

Nessuna clausola del presente accordo o il presente accordo può essere in alcun modo interpretata/o per creare un rapporto di dipendenza, joint-venture, licenza o concessione di un qualunque altro diritto di qualsiasi genere sul Marchio o altri diritti a favore dell'Autorizzata.

Letto, approvato:

Lissone, _____

Alessia Terruzzi
Giellepi S.p.A.

IAF NETWORK S.p.A.
Sede Legale/Amministrativa:
Via Flero 46-25125 Brescia (BS)-Torre Sud
P.IVA e C.F. 02424060982
Tel. 39 030.7751464
E-mail: info@iafnetwork.com

Alessandro Coradi
IAF NETWORK S.p.A.
29.08.2022